

Accertamento tributario

Descrizione dell'istanza **Cos'è:**



Il Comune, nell'ambito della propria attività di controllo, può notificare entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello nel quale la dichiarazione andava presentata o il versamento è stato o doveva essere effettuato, avviso di accertamento per omessa, tardiva o infedele dichiarazione oppure per mancato o parziale o tardivo pagamento dell'imposta.

Il Comune verifica la regolarità della posizione dei contribuenti e notifica un avviso di accertamento per informarli dell'esistenza di un loro debito tributario, secondo quanto risulta dalla documentazione in suo possesso, con l'indicazione dell'importo da pagare comprensivo di eventuali sanzioni ed interessi.

Accertamento con adesione

L'accertamento con adesione, detto anche concordato, è un "accordo" tra il contribuente e il Comune che può essere raggiunto sia prima dell'emissione di un avviso di accertamento, che dopo, sempre che il contribuente non presenti ricorso davanti al Giudice tributario.

L'accertamento con adesione è una procedura che può essere avviata sia dal Comune che dal contribuente.

Il Comune, tramite un invito a comparire ([Decreto legislativo 19/06/1997, n. 218, art. 5](#) [1]), può invitare il contribuente a tentare una forma di definizione concordata del rapporto tributario prima ancora di procedere alla notifica di un avviso di accertamento. L'invito a comparire ha carattere unicamente informativo e in esso sono indicati i periodi d'imposta suscettibili di accertamento, il giorno e il luogo dell'appuntamento e gli elementi rilevanti ai fini dell'accertamento.

Se il contribuente non aderisce all'invito a comparire non può utilizzare l'istituto dell'accertamento con adesione.

Il contribuente, invece, può chiedere di avviare la procedura di accertamento con adesione:

- prima di aver ricevuto la notifica di un atto di accertamento non preceduto da un invito a comparire
- dopo aver ricevuto la notifica di un atto impositivo non preceduto da invito a comparire, ma solo fino al momento in cui non scadono i termini per la proposizione dell'eventuale ricorso.

Domanda di annullamento

Il contribuente che riceve un avviso di accertamento può fare domanda di rettifica o annullamento se l'avviso è stato emesso sulla base di errori o dati errati.

La domanda deve essere presentata entro 60 giorni dal ricevimento dell'atto e deve essere corredata della documentazione necessaria a sostenere le proprie ragioni.

Domanda di rateizzazione

I contribuenti che ricevono un avviso di accertamento e si trovano in situazioni di temporanea difficoltà economica possono chiedere la rateizzazione delle somme dovute.

Le modalità di rateizzazione (importi e scadenze) sono definite dai Comuni con appositi Regolamenti o Deliberazioni comunali.

Se il Comune non ha definito alcuna modalità il debitore può comunque chiedere la rateizzazione delle somme dovute fino a un massimo di 72 rate mensili secondo il seguente schema ([Legge 27/12/2019, n. 160](#) [2]):

- fino a 100,00 €, nessuna rateizzazione
- da 100,01 € a 500,00 €, fino a quattro rate mensili
- da 500,01 € a 3.000,00 €, da cinque a 12 rate mensili
- da 3.000,01 € a 6.000,00 €, da 13 a 24 rate mensili
- da 6.000,01 € a 20.000,00 €, da 25 a 36 rate mensili
- oltre 20.000,00 €, da 37 a 72 rate mensili.

La domanda deve essere presentata prima della scadenza del termine di pagamento dell'avviso di accertamento e deve essere completa della documentazione necessaria a comprovare la temporanea situazione di oggettiva difficoltà economica.

Riesame in autotutela

Se il contribuente riscontra inesattezze può chiedere il riesame in autotutela, prima di intraprendere la procedura di ricorso in Commissione tributaria, per sollecitare l'avvio del procedimento di annullamento o di rettifica dell'atto stesso.

Esempi di inesattezze sono:

- errori di persona
- errori logici o di calcolo
- doppia imposizione
- mancata considerazione di versamenti regolarmente effettuati
- mancata considerazione di aliquote agevolate, detrazioni ecc.

La domanda deve evidenziare l'errore commesso ed è inoltre necessario allegare la documentazione probatoria che non è in possesso dell'ente (ad esempio bollettini di pagamento, notifiche di rendite, ecc.). La domanda non interrompe i termini per il pagamento né per la proposizione di ricorso.

Documentazione richiesta per la presentazione dell'istanza **Note:** Accertamento con adesione

Modulo:

[Accertamento con adesione a seguito di notifica. domanda](#)

[3] **Allegati:**

[Copia del documento d'identità](#) [4]

Domanda di annullamento

Modulo:

[Annullamento dell'atto di accertamento. domanda](#)

[5] **Allegati:**

[Documentazione necessaria a motivare la domanda](#)

[6] [Copia del documento d'identità](#) [4]

Domanda di rateizzazione

Modulo:

[Rateizzazione accertamento. domanda](#)

[7] **Allegati:**

[Documentazione necessaria a motivare la domanda](#)

[6] [Copia del documento d'identità](#) [4]

Autotutela

Modulo:

[Autotutela di atto/provvedimento amministrativo. domanda di riesame](#)

[8] **Allegati:**

[Documentazione necessaria a motivare la domanda](#)

[6] [Copia del documento d'identità](#) [4]

Informazioni sull'istanza **Alter del procedimento:**

Il Comune è tenuto a rispondere all'istanza **entro 30 giorni** dal ricevimento.

In casi particolarmente complessi e previa adeguata comunicazione al contribuente entro 30 giorni, il termine può aumentare fino a un massimo di **120 giorni**.

[Normativa di riferimento](#) [9]

Termine normativa: Accertamento tributario

Peso: 0

Source URL: <https://lombardia.master.globogis.eu/accertamento-tributario>

Links:

[1] <http://www.indicenormativa.it/norma/urn%3AAnir%3AStato%3Adecreto.legislativo%3A1997-06-19%3B218>

- [2] <https://www.indicenormativa.it/norma/urn%3Anir%3Astat%3Alegge%3A2019-12-27%3B160>
- [3] <https://lombardia.master.globogis.eu/modulistica/moduli/domaccertamentoadesione>
- [4] <https://lombardia.master.globogis.eu/modulistica/moduli/DAE-CDI>
- [5] <https://lombardia.master.globogis.eu/modulistica/moduli/domaccertamentoannul>
- [6] <https://lombardia.master.globogis.eu/modulistica/moduli/doc-nec-acc>
- [7] <https://lombardia.master.globogis.eu/modulistica/moduli/domaccertamentorate>
- [8] <https://lombardia.master.globogis.eu/modulistica/moduli/domaccertamentoautotut>
- [9] http://www.indicenormativa.it/norme/procedimenti?procedimento=Accertamento%20tributario∓istituzione_parents=1&istituzione=